

Con sentenza n. 2486 del 9 marzo 2023, la terza sezione del Consiglio di Stato è intervenuta in tema di acquisizione dello *status* di cittadino italiano per naturalizzazione.

Ciò avviene tramite un provvedimento di concessione che presuppone l'esplicitarsi di un'ampia discrezionalità dell'amministrazione, come si desume dall'art. 9, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 91, ai sensi del quale la cittadinanza "può" essere concessa. Ne deriva che l'autorità, accertati i presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione discrezionale delle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che incombono sugli appartenenti alla comunità nazionale, compresi quelli di solidarietà economica e sociale, operando altresì una verifica di conformità dell'interesse dell'istante ad ottenere la particolare capacità giuridica legata allo *status* di cittadino con l'interesse pubblico all'accoglimento di un nuovo componente dello Stato-comunità. Lo straniero, con il provvedimento di concessione della cittadinanza, è infatti inserito a pieno titolo nella collettività nazionale, acquisendo tutti i diritti e doveri che competono ai suoi membri (Cons. Stato, sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8734).

Tenuto conto che il conseguimento della cittadinanza italiana non costituisce un diritto soggettivo per il richiedente, l'inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l'amministrazione ritenga che il cittadino straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l'ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (Cons. Stato, sez. III, n. 4121 del 2021; n. 8233 del 2020; n. 7122 del 2019; n. 7036 del 2020; n. 2131 del 2019; n. 1930 del 2019). In proposito, la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; Cons. Stato, sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8734), ha costantemente chiarito che, al cospetto dell'esercizio di un potere altamente discrezionale come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell'inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all'autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l'acquisizione dello *status* di cittadino. Secondo il Consiglio di Stato, nel caso di specie l'Amministrazione ha legittimamente fondato il proprio giudizio sulla condanna penale riportata dal richiedente, idonea a supportare la reiezione dell'istanza di cittadinanza stante il particolare disvalore inerente ai reati di violenza sessuale, anche nella forma di minore gravità. Infatti, la condanna riportata, per quanto costituisca unico episodio di rilievo penale, per il quale il giudice penale ha ritenuto di riconoscere la sussistenza dell'ipotesi di minore gravità di cui all'ultimo comma dell'art. 609-bis c.p. e le circostanze attenuanti generiche e di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, ben può costituire elemento di valutazione tale da denotare una mancata adesione ai valori fondamentali del nostro ordinamento che impongono di garantire e tutelare i diritti inviolabili della persona, tra cui vi è il diritto alla libertà di autodeterminazione nella propria sfera sessuale. Peraltro, la circostanza dell'intervenuta riabilitazione del reato di cui alla condanna penale de qua non scalfisce il potere dell'Amministrazione di porre comunque la stessa alla base della propria determinazione negativa, valutando il fatto storico nella sua materialità come indice di un mancato inserimento sociale da parte dell'aspirante cittadino e ciò in linea con la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 aprile 2022, n. 3117), secondo cui il giudizio positivo sulla buona condotta, presupposto della riabilitazione, non implica alcun vincolo per l'Amministrazione, che ben può valutare la commissione dei fatti, costituenti reato, per trarne un giudizio di pericolosità o, comunque, di mancato inserimento sociale del richiedente la cittadinanza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto. La riabilitazione da parte del giudice penale, pur eliminando quell'elemento ostativo previsto dall'art. 6, L. n. 91 del 1992, non comporta, per altro verso, alcun automatismo circa l'ottenimento della cittadinanza, poiché lascia sempre in capo alla pubblica amministrazione la decisione discrezionale inerente alla concessione della cittadinanza. Ciò in quanto il mutamento dello *status civitatis* è un fatto di rilevante importanza pubblica e, pertanto, i requisiti di cui all'art. 9 della L. n. 91 del 1992, da leggere in combinato con gli elementi ostativi dell'art. 6, per quanto necessari, non risultano tuttavia da soli sono sufficienti. Detti requisiti infatti, oltre a non essere sufficienti, non costituiscono nemmeno una presunzione di idoneità al conseguimento dell'invocato *status*. Del resto le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, e dunque anche in presenza di intervenuta riabilitazione in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell'irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione.

Riferimenti Normativi:

- art. 6, L. 5 febbraio 1992, n. 91
- art. 9, L. 5 febbraio 1992, n. 91
- art. 609-bis c.p.